



TRIBUNALE DI MODENA

CRON 1981/2017

N. 1104 R.G. Vol.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena in data 14/12/2016 con la quale si chiede la cancellazione delle PEC revocate e inattive.

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che, tra le altre cose, stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Vista la Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata.

Visto che in data 30/01/2017 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle **PEC revocate** con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido e attivo entro un termine indicato.

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata;

Visto l'art. 2190 c.c.

P.Q.M.

Dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi PEC risultati ancora revocati ovvero in stato PEC inattiva confermata riportati nell'elenco 2) della richiesta.

Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.

Si comunichi.

Modena, li 28/3/17


Il Giudice
(Dott. Michele Cifarelli)

TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 MAR 2017



f





Camera di Commercio
Modena

1104

Considerato che, alla fine della nuova rielaborazione di tale elenco purificato delle posizioni con "indirizzo di posta elettronica in input diverso da quello oggi dichiarato dall'impresa, riattivate e attive", sono risultate ancora numero **514 posizioni** con indirizzi PEC ancora revocati ovvero in stato *PEC inattiva confermata* (vedi allegato n. 2)

SI CHIEDE

di adottare provvedimento per disporre l'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. della cancellazione delle PEC di cui all'allegato n. 2 e di ordinare che le notifiche di tale provvedimento alle imprese/società di cui all'allegato n. 1 avvengono mediante pubblicazione all'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorreranno i termini per eventuale ricorso ai sensi 2192 c.c.

Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente

TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Allegati

- n. 1 Elenco pubblicato on line il 30/01/2017
- n. 2 Elenco rielaborato in data 27/03/2017 con PEC da cancellare

28 MAR 2017



[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

(ai sensi dell'art. 22, comma 2 e 3, D. Lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto Giordano Castelli, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n°2 pagine (due) è conforme al documento analogico originale da cui è tratto che è detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 5674 - SEGRETERIA DIREZIONALE

CCIAA_MODENA

Giordano Castelli